

Cbam gestito da Minambiente e Dogane

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è ufficialmente incaricato di gestire il Cbam (Carbon border adjustment mechanism), insieme all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo quanto previsto dalla Commissione europea nei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi. Disponibile anche il registro transitorio che consentirà alle imprese di gestire la parte tecnica e individuare, nel dettaglio, dati e informazioni che le imprese italiane dovranno richiedere ai fornitori esteri, per poter disporre di tutti i dati necessari per la compilazione della dichiarazione periodica Cbam. Tra questi, le emissioni dirette dell'impianto produttivo, relativamente alle quali l'importatore ha due alternative possibili: il metodo di misurazione e il metodo calcolato. Nel primo caso, l'importatore deve ottenere dall'azienda estera, nel dettaglio, il livello specifico di gas serra prodotti, mentre nel secondo caso è possibile utilizzare dei criteri di stima induttiva. Fino al 31 luglio 2024 sarà possibile anche applicare ulteriori metodi di calcolo delle emissioni, pubblicati dalla Commissione europea.

Gli attesi chiarimenti sul Cbam da parte della Commissione europea, pubblicati sul sito dell'UE tra il 23 e il 30 ottobre su europa.eu, definiscono una serie di aspetti di rilievo per i settori interessati dal nuovo tributo doganale ambientale (cemento, acciaio, ferro, alluminio, idrogeno, energia elettrica e fertilizzanti), considerando che tutte le importazioni avvenute a partire dal 1° ottobre dovranno confluire in una dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio.

La Commissione europea ha pubblicato chiarimenti e tool pratici, che intendono accompagnare gli importatori nella compilazione della primissima relazione trimestrale. I dossier pongono l'ac-

cento sui processi produttivi da prendere in esame presso gli stabilimenti dei fornitori extra-UE e sul metodo da applicare per abbinare le emissioni di gas a effetto serra prodotti dallo stabilimento alla merce importata, con il grado di approssimazione minore possibile. Seguendo tali istruzioni, gli importatori dovrebbero trovare minori difficoltà nel raccogliere tutto il dettagliato set informativo richiesto dai regolamenti.

Molte attese anche le linee guida per l'utilizzo del registro transitorio, ossia il portale online dove le dichiarazioni dovranno essere materialmente depositate. Le linee guida sono state pubblicate il 29 ottobre: un documento di 67 pagine, ricco di istruzioni tecniche, indirizzato a tutti i dichiaranti Cbam. Sempre secondo il sito della Commissione europea, inoltre, l'accesso al registro transitorio può avvenire soltanto attraverso un collegamento con l'Autorità nazionale competente dello Stato membro dove il dichiarante ha effettuato l'importazione: la nomina della Direzione energia del Ministero dovrebbe rendere possibile adempiere anche a questo passaggio.

Nel frattempo, si susseguono numerose iniziative delle associazioni di categoria interessate dal Cbam per ottenere la proroga del termine per il deposito della prima relazione. Anche se, al momento, la Commissione UE ha escluso qualsiasi dilazione, vi è però da ricordare che il reg. 2023/1773 già consente una proroga de facto, prevedendo che le prime due relazioni trimestrali possano essere depositate fino al 31 luglio 2024.

Da una prima stima, si calcola che il Cbam produrrà un maggior gettito per le casse UE di almeno quattro miliardi di euro.

Sara Armella e Stefano Comisi

—© Riproduzione riservata— ■